



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati :

Dott.	Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.	Cesare Santi	Giudice
Dott.	Alessandro Farolfi	Giudice Rel.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nella procedura iscritta al n. 5 /2017

promossa con ricorso depositato da

\_\_\_\_\_ s.r.l., con sede legale in

\_\_\_\_\_ fraz. Marina di Ravenn.

Avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

- Letto il piano relativo all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 29/12/2017 dalla ricorrente a seguito dell'originario ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. dep. l'01/06/2017;
- Richiamati i decreti in data 01/06/2017 e 24/10/2017 con i quali questo Tribunale ha concesso il termine di 120 gg. e la successiva proroga pure richiesta;
- sentito il Pubblico Ministero in sede
- udita la relazione del Giudice incaricato;

**OSSERVA**

1.

Il ricorso presentato dalla società debitrice prevede l'ammissione ad un concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis l.f., essenzialmente caratterizzato: a) dalla

prosecuzione in via diretta dell'attività caratteristica da cui realizzare un cash flow positivo da destinare ai creditori; b) dalla vendita di un immobile e dalla dismissione di quattro navi, considerati nell'insieme beni non più strategici al core business aziendale; c) dall'avvenuta stipula di un contratto di moratoria, riscadenziamento del debito, regolamentazione degli interessi e mantenimento degli utilizzi delle linee di credito concluso con due importanti banche creditrici (c.d. debito convenzionato per Euro 23.878.564) con il triplice scopo di consentire la sostenibilità della finanziaria dell'attività gestoria, migliorare le condizioni offerte a tutti gli altri creditori chirografari, garantire in modo indiretto la fattibilità della proposta.

La ricorrente si propone di pagare integralmente le spese di procedura, i crediti ipotecari e privilegiati (nei limiti di capienza del bene su cui grava la garanzia specifica ipotecaria quanto ad Unicredit s.p.a.) e di effettuare un soddisfacimento dei creditori chirografari, distinti in classi, nella misura totalitaria quanto alle prime due classi (ricomprensive gli istituti che hanno accettato espressamente il convenzionamento del debito e con la tempistica ivi contrattualmente pattuita) e nella misura del 31% quanto alla classe 3, entro il 31/12/2020.

Dal punto di vista del passivo concordatario, la proposta espone debiti per complessivi Euro 46.675.632 (di cui Euro 22.263.801 privilegiati ed il resto chirografari) al netto di taluni fondi rischi, mentre dal punto di vista dell'attivo concordatario la proposta stessa si fonda, come avvertito, sulla realizzazione di flussi di cassa positivi derivanti dalla gestione operativa, messi a disposizione dei creditori concordatari - nel rispetto della rispettive cause di prelazione e del classamento proposto - per Euro 15.988.371.

2.

Ai fini della valutazione che il Tribunale è chiamato a rendere giova premettere che questo Collegio condivide - pur nella consapevolezza delle diverse opzioni interpretative proposte in dottrina - la tesi che attribuisce all'organo giudiziario un ruolo non esclusivamente e meramente volto all'accertamento dei requisiti formali estrinseci di ammissibilità alla procedura concordataria, bensì un ruolo che, pur non travalicando nel merito delle scelte proposte e della loro convenienza per il ceto creditorio, si estende alla verifica del possesso sostanziale dei requisiti di ammissione, fra cui la "fattibilità" del piano quale in concreto percorribile e certificata nella relazione di accompagnamento alla proposta, di cui all'art. 161 c. 2 l.f. Non avrebbe infatti giustificazione effettiva la facoltà che l'art. 162 c. 1 l.f. prevede, sulla possibilità del Tribunale di richiedere non solo la produzione di "nuovi



*documenti”, bensì anche di “apportare integrazioni al piano”, inciso che evidentemente non suppone mere incompletezze formali ma anche la necessità di integrare dati contabili, temporali, ecc. tali da meglio chiarificare la effettiva fattibilità della proposta e mettere in condizione i creditori di esprimere una valutazione ponderata in vista della votazione di cui agli artt. 177 e 178 l.f.*

Con particolare riferimento al procedimento in esame occorre ancora ripartire da quanto espresso dalla nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, secondo cui *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e, dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori”*.

In altri termini, ferma la valutazione dei creditori in ordine alla fattibilità economica della soluzione concordataria proposta, il tribunale è comunque chiamato a valutare la legittimità della stessa, a vigilare sulla regolarità del procedimento, a sovrintendere e garantire la più corretta e trasparente informazione ai creditori (vero e proprio presupposto logico giuridico del consenso che essi sono chiamati ad esprimere) nonché a valutare la sussistenza della “causa concreta” della proposta concordataria oggetto dell’auspicata accettazione da parte dei creditori, sia pure nei casi limite in cui appaia *prima facie* o l’organo commissariale motivatamente evidenzi l’assenza di verosimile soddisfacimento per il ceto chirografario o comunque un soddisfacimento inferiore alla soglia minima oggi prevista, in ogni caso e a pena di inammissibilità, dal novellato art. 160 ult. co. l.f.

Peraltro, come subito si dirà, il presente concordato rientra pienamente nella fattispecie di cui all’art. 186 bis l.f., anche laddove volesse discutersi di una qualche comparazione quantitativa fra le fonti del soddisfacimento destinato ai creditori concordatari, posto che lo stesso è individuato come derivante in massima parte dai flussi finanziari prodotti dalla



continuità aziendale, piuttosto che dalle più limitate risorse ottenute attraverso la cessione di alcuni cespiti non strategici.

Pur essendo - infatti - il presente concordato interamente sottoposto alla normativa attualmente vigente, non può non rilevarsi, per completezza, come la recentissima L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, preveda all'art. 6 lett. i) n. 2 una direttiva in ordine all'accoglimento della teoria della prevalenza in ordine alla qualificazione del concordato in continuità (richiedendo cioè che nei concordati di carattere misto il soddisfacimento dei creditori derivi in via maggioritaria proprio dai flussi generati dalla prosecuzione dell'attività caratteristica), mentre allo stesso art. lett. i) n. 1 si risolve il dibattito in ordine alla possibilità di concedere una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati in misura anche superiore all'anno, riconoscendo un corrispondente diritto di voto.

E' infatti evidente che, pur non essendo ancora stati emanati i rispettivi decreti delegati attuativi, tali principi già costituiscono legge dello Stato e ben possono essere richiamati quale dato positivo nella indagine ermeneutica delle disposizioni attualmente vigenti.

In particolare, mentre il primo principio citato appare costituire un elemento di novità forse restrittivo nel riconoscimento di concordati in continuità (peraltro ampiamente bilanciato dall'esplicito accoglimento della tesi della continuità oggettiva o anche indiretta, stante l'esplicita valutazione positiva della compatibilità fra disciplina della continuità ed affitto d'azienda, all'art. 6 lett. i) n. 3), il secondo - di fatto già accolto dalla giurisprudenza di questo tribunale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota Cass., 9 maggio 2014, n. 10112 e ribadita da Cass. 31 ottobre 2016 per il concordato fallimentare - supera ogni diatriba in merito alla tassatività o meno della dilazione temporale annuale di cui all'art. 186 bis co. 2 lett. c l.f., attualmente vigente. ✕

Ciò considerato, si deve altresì osservare che la "causa concreta" (per sintesi ricorrendo alla terminologia utilizzata dalla citata Cass. S.U. n. 1521/2013) del concordato in esame risiede nella ristrutturazione del debito verso soddisfacimento parziale dei creditori attraverso la modalità del mantenimento sul mercato della stessa impresa debitrice che continua a svolgere la propria attività caratteristica, ciò che richiede la realizzazione del "miglior soddisfacimento dei creditori", dovendosi pertanto indagare in ogni caso che l'esito consentito dal piano in esame appaia più conveniente dell'alternativa liquidatoria. Tale asseverazione, richiesta dall'art. 186 bis co. 2 lett. b) è contenuta nella relazione del professionista attestatore di cui all'art. 161 co. 3 l.f. allegata al piano depositato dalla società cooperativa debitrice (vds. doc. 7 allegato al ricorso) ed è oggetto di specifica comparazione

al cap. 16 della proposta. In questa fase, salva ogni successiva verifica da parte dei nominandi Commissari giudiziali, tale requisito appare conseguentemente integrato.

Va inoltre dato atto della presenza di relazione giurata ex art. 160 co. 2 l.f. in ordine al declassamento del creditore ipotecario con garanzia sulla motonave l. per la parte incapiente rispetto al valore di liquidazione assunto dal professionista (vds. doc. 15)

Tanto premesso, allo stato, salva ogni più opportuna verifica da parte dei Commissari Giudiziali o emersione di motivi di revoca ex art. 173 l.f., nulla osta all'ammissione alla procedura concorsuale minore della società in epigrafe, sia pure con i seguenti rilievi che dovranno essere sciolti prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f. destinata al Tribunale ed ai creditori. A tal fine, l'organo commissariale dovrà in primo luogo verificare (salvo ogni altro accertamento ritenuto opportuno e di interesse per i creditori chiamati al voto):

- l'attendibilità dei valori che vengono considerati ritraibili attraverso la vendita della componente immobiliare;
- la sostenibilità economica e finanziaria della prosecuzione dell'attività, valutandone la convenienza per i creditori rispetto ad un'alternativa strettamente liquidatoria; a tale riguardo opportuna attenzione andrà riservata circa l'effettiva esigibilità dei crediti e circa la sussistenza di operazioni suscettibili in tale alternativa di dar luogo ad azioni risarcitorie verso gli amministratori od i sindaci o tali da poter risultare revocabili;
- sempre in relazione al futuro andamento dell'attività caratteristica, si dovrà altresì verificare l'attendibilità dell'importo indicato come cash flow positivo da essa derivante;
- verificare la correttezza dell'ammissione al voto e quantificare tale diritto, per le classi 1 e 2, secondo il principio ormai più volte affermato dalla Cassazione (da ultimo anche per il concordato fallimentare da Cass. 31/10/2016 ed in precedenza da Cass. 2 settembre 2015). Pertinente nella giurisprudenza di merito il seguente orientamento: "La soddisfazione del creditore privilegiato, anche oltre il termine di un anno previsto dall'art. 186-bis legge fall., risulta ammissibile purché si contemperì tale pregiudizio con il riconoscimento del diritto di voto che commisuri la perdita economica subita dal creditore, la cui determinazione in concreto, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, l.f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, comma 2, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui



agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.) (Tribunale Como, 22 settembre 2016).

Quanto al deposito ai fini del parziale pagamento delle spese di giustizia, lo stesso è fissato come in dispositivo.

Resta infine impregiudicata, come anticipato, ogni successiva emersione di fatti o circostanze rilevanti ex artt. 173 e 186 bis l.f., o comunque tali da dimostrare la non fattibilità del piano.

La nomina dei Commissari giudiziali - ferma la unicità del compenso che non potrà comunque superare quello complessivamente dovuto per il caso di nomina individuale - riguarda opportunamente i medesimi professionisti già officianti della fase pre concordataria, essendo evidenti le ragioni di speditezza e di efficienza che questo comporta per il miglior andamento della procedura.

Nel ricorso è contenuta una istanza di scioglimento di plurimi rapporti contrattuali, ex art. 169 bis l.f., che appare più opportuno - anche al fine di integrare il contraddittorio con i contraenti interessati ed evitare al contempo ritardi nella fase di ammissione alla procedura - riservare alla fase immediatamente successiva. La ricorrente dovrà pertanto ripresentare con autonomo ricorso la relativa istanza, la cui valutazione - all'esito del contraddittorio e della valutazione dei C.G. - sarà censita dal Giudice delegato.

IL CASO.it  
PQM

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società I s.r.l., con sede legale in RAVENNA.

- delega alla procedura il dott. Alessandro Farolfi;
- ordina la convocazione dei creditori per il giorno 2 MAGGIO 2018 ad ore 10.00;
- stabilisce che il presente provvedimento venga comunicato ai creditori entro il giorno 15 FEBBRAIO 2018;
- nomina commissario giudiziale il dott. r. nonché l'Avv.
- dispone che la ricorrente - entro quindici giorni dalla comunicazione di questo decreto - depositi presso banca indicata dal Commissario giudiziale mediante accensione di



deposito vincolato alla presente procedura - la somma di € 250.000 per il parziale pagamento delle spese presumibili della procedura;

- ordina che il presente decreto sia pubblicato a cura della Cancelleria ex art. 17 LF;

Ravenna. 13 gennaio 2018

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Giosuè DI S. PIETRO

IL CASO.it

